

XII CONVEGNO ANNUALE DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI  
UNIVERSITARI  
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

*"LA LIBERTÀ D'IMPRESA"*  
Roma, 17-18 settembre 2021

EMANUELE CUSA

### **I tipi di società e le società consortili**

SOMMARIO: 1. Il valore normativo della tassonomia. - 2. La polisemia del tipo legale nel diritto societario. - 3. Il tipo di società e la causa contrattuale. - 4. Le due fattispecie di ogni tipo di società. - 5. L'utilità di ricostruire le società come plurime fattispecie. - 6. Le fattispecie delle società consortili. - 7. I cambiamenti del tipo di società.

#### *1. Il valore normativo della tassonomia*

Ragionando sulla disciplina delle società consortili <sup>(1)</sup> mi sono interrogato sul ruolo di noi giuscommercialisti come interpreti della legge e, in particolare, del diritto societario comune.

Come i giudici, siamo vincolati a rispettare la legge; tuttavia, diversamente dai giudici, la nostra attività interpretativa individua la norma in forza non del potere riconosciuto dallo Stato, ma della correttezza del ragionamento giuridico seguito, il quale, a garanzia della separazione

---

<sup>(1)</sup> In E. CUSA, *La società consortile*, nella Collana *Studi di Diritto dell'Impresa*, Torino, 2021. Le affermazioni contenute nel presente scritto sulle società consortili e sulle società mutualistiche sono tratte dal predetto volume, al quale rinvio per citazioni e ragionamenti più compiuti.

dei poteri nella nostra Repubblica, costituisce lo strumento per controllare anche l'interpretazione giudiziale.

Diversamente dai filosofi del diritto o dal legislatore, ma al pari dei giudici, l'oggetto della nostra attività è precostituito; circa poi il diritto societario, il nostro lavoro di studiosi è perlopiù incentrato sulle corrispondenti disposizioni civilistiche, naturalmente tenendo conto del formante giurisprudenziale.

Il diritto societario di fonte codicistica – viste le sue complessità e tecnicità, cresciute esponenzialmente nel corso dei decenni – è stato opportunamente ordinato dal legislatore secondo un sistema incentrato sul concetto di tipo e, più di recente, su quello di sottotipo <sup>(2)</sup>.

Ogni tipo e sottotipo, grazie all'operare di regole capaci di realizzare processi di astrazione, identifica un insieme omogeneo di fenomeni costituenti una classe, composta da tutti i fenomeni aventi gli elementi indefettibili della relativa classe.

I tipi e i sottotipi facilitano sia l'*interprete* nel cercare la disposizione da cui ricavare la norma valevole per il caso concreto (diventando così la relativa classificazione un'insostituibile guida in tale ricerca), sia il *legislatore* nel razionalizzare l'ordinamento giuridico (evitandogli di concepire disposizioni inutilmente ripetitive o incoerenti con il relativo sistema).

Nella tassonomia del diritto societario i tipi possono essere raggruppati in tipi superiori o suddivisi in tipi inferiori.

Essendo i tipi e i sottotipi un prodotto del legislatore, essi vincolano il lavoro dei giuscommercialisti in ragione dei seguenti *due articoli*: (i) l'art. 12 prel. prescrive di trovare la disposizione rispettando la classificazione data dal legislatore; (ii) l'art. 14 prel. connette il tipo con il suo sottotipo nel senso che limita l'applicazione delle disposizioni deroganti previste per il

---

<sup>(2)</sup> Sulla sottotipizzazione nel diritto societario cfr., da ultimo, M. CIAN, *Il tipo s.r.l.?*, in *NLCC*, 2021, pp. 304 ss.

sottotipo alle situazioni descritte in queste ultime disposizioni, così da doversi applicare al sottotipo le disposizioni non derogate contenute nel tipo in presenza delle situazioni non delimitate nelle norme deroganti.

Tuttavia, complice un legislatore bulimico e confuso, ho l'impressione che si tenda a dimenticare (o a sottovalutare) la rilevanza nel diritto societario comune della suddivisione in tipi e in sottotipi, a volte sulla base dell'assunto che almeno alcuni dei tratti distintivi delle relative classi non sarebbero mai stati previsti o sarebbero scomparsi. Questa tendenza dipende anche da un significativo processo di ibridazione dei tipi di società, sia tra quelli con lo stesso scopo <sup>(3)</sup>, sia tra quelli con scopi diversi <sup>(4)</sup>; questa ibridazione, tuttavia, non già nullifica i tipi (almeno finché non sarà abrogata la vigente classificazione in argomento <sup>(5)</sup>), bensì complica l'individuazione delle loro differenze.

Come esempi della tendenza in parola rammento le seguenti *sei opinioni*: (i) la s.r.l. sarebbe diventata una forma senza più tipo <sup>(6)</sup>; (ii) la s.r.l.

---

<sup>(3)</sup> Ricordo la crescente osmosi di disposizioni appartenenti ai tipi s.p.a. e s.r.l., a volte derivante dalla giurisprudenza, non di rado con creativi precedenti, come quelli (tra cui Cass., 20 giugno 2018, n. 16291, in *NGCC*, p. 1785) che applicano l'art. 2467 c.c. anche «ai soci delle società per azioni che, per entità o qualità partecipativa, siano nella sostanza assimilabili ai soci di società a responsabilità limitata». Sulla supposta natura transtipica (nel senso di essere direttamente applicabile a più tipi di società, benché contenuta espressamente nella disciplina di un solo tipo di società) dell'art. 2467 c.c. e, conseguentemente, sul fatto che per questa disposizione non opererebbe l'art. 14 prel. cfr. M. IRRERA, *L'art. 2467 c.c.: limiti di applicazione di una norma transtipica ad una "s.r.l. transtipica"*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi*. Studi in onore di Oreste Cagnasso, Torino, 2020, pp. 397 ss.

<sup>(4)</sup> Si pensi al fenomeno (non solo italiano) dell'avvicinamento del diritto delle cooperative al diritto delle società di capitali, il quale, secondo alcuni (tra quali va segnalato H. HENRÿ, *Trends and Prospects of Cooperative Law*, in *International Handbook of Cooperative Law*, a cura di D. Cracogna - A. Fici - H. Henrÿ, Berlin - Heidelberg, 2013, pp. 803 ss.), riduce la capacità delle cooperative di contribuire allo sviluppo sostenibile.

<sup>(5)</sup> La suddetta classificazione impedisce cioè l'esistenza nel diritto societario comune di fenomeni non sussumibili nei tipi dati, coerentemente con il principio di tipicità che la dottrina unanime trae dall'art. 2249 c.c.

<sup>(6)</sup> Di questo avviso è A.D. SCANO, *Il "tipo"*, in *Le società a responsabilità limitata* a cura di C. Ibba, G. Marasà, I, Milano, 2020, pp. 82 ss. Secondo invece P. AGSTNER, A. CAPIZZI, P. GIUDICI, *Business Angels, Venture Capital e la nuova s.r.l.*, in *Rivista ODC*, 2020, pp. 376-378, 401-402, permane (pur attenuata) la valenza normativa del tipo s.r.l., il quale, dopo le riforme intervenute tra il 2012 e il 2017, è suscettibile di un «"dual-use"».

sarebbe transtipica in certe situazioni <sup>(7)</sup>; (iii) i tipi corrispondenti alle società di capitali non sarebbero più modelli legali selettivi <sup>(8)</sup>; (iv) le società di capitali potrebbero non perseguire lo scopo lucrativo <sup>(9)</sup>; (v) le società cooperative potrebbero essere senza scopo mutualistico (o per mancanza della sua definizione legale <sup>(10)</sup>) o per incompatibilità con alcune disposizioni contenute in leggi *extra codicem* <sup>(11)</sup>); (vi) la società consortile non sarebbe caratterizzata funzionalmente dallo scopo consortile <sup>(12)</sup>.

Come ho sperimentato tentando di ricostruire la fattispecie e la disciplina della società consortile, i tipi e i sottotipi rimangono uno strumento importante per il giurista; anzi, la loro importanza si è forse

---

(7) M. IRRERA, *L'art. 2467 c.c., cit.*, pp. 405-407, sostiene che sia transtipica la s.r.l. con gli strumenti di cui all'art. 26, commi 1°, 2° e 5°, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221).

(8) Questa è l'opinione di M. ONZA, *L'"accesso" alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2020, p. 718, nt. 5.

(9) Almeno per chi generalizza le disposizioni deroganti l'art. 2247 c.c., così da eliminare il vincolo funzionale contenuto in questa disposizione; tra questi autori è d'obbligo citare G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, pp. 163-164. In senso inverso, tuttavia, la dottrina maggioritaria, da ultimo rappresentata da M. CIAN, in *Diritto commerciale. III. Diritto delle società*, a cura di M. Cian, Torino, 2020, pp. 48-49.

(10) Così, per tutti, U. BELVISO, *Scopo mutualistico e capitale variabile nelle società cooperative*, Milano, 2012, pp. 124-128, il quale esclude che lo scopo mutualistico possa identificarsi con la cosiddetta gestione di servizio verso i soci cooperatori.

(11) Di questo avviso è, da ultimo, A. FICI, *Le cooperative sociali tra RUNTS e legislazione cooperativa*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 2021/1, pp. 54-55, circa le cooperative sociali.

(12) In questa direzione va uno dei più attenti studiosi del fenomeno consortile (G.D. MOSCO, *Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi. Art. 2602-2620*, in *Commentario del Cod. Civ. Scialoja - Branca*, Bologna, 2017), il quale prospetta le seguenti proposizioni (sempre che abbia pienamente compreso il suo ragionamento): (i) tutti i tipi societari sono neutri (cioè non caratterizzati funzionalmente, ma solo strutturalmente) (p. 224); (ii) le società consortili sono però caratterizzate da una funzione consortile corrispondente agli scopi di cui all'art. 2602 c.c. (p. 223); (iii) questi ultimi scopi sarebbero comunque «al di fuori dello schema tipico» dell'art. 2602 c.c. (p. 46) e dovrebbero almeno comportare l'esclusione dello scopo lucrativo (p. 225). Tuttavia, in senso opposto alla tesi appena riportata si pone la giurisprudenza costante; essa infatti argomenta nel senso che la società consortile si caratterizza per l'inserimento nella struttura societaria della causa consortile (così, *ex multis*, Cass., 27 novembre 2003, n. 18113, in *NGCC*, 2005, p. 354), a volte denominata causa mutualistica (così Cass., 4 gennaio 2005, n. 122, in *Giur. it.*, 2005, p. 972), «la cui presenza è a fondamento della distinzione tra le società di cui all'art. 2615-ter c.c. e quelle del capo III e seguenti del titolo V - libro V» del codice civile (così Cass., SS.UU., 14 giugno 2016, n. 12190, in *Giur. comm.*, 2019, II, p. 132).

addirittura accresciuta in questo confuso periodo storico, poiché costringe il giuscommerzialista a interrogarsi su alcune delle nozioni fondamentali del diritto societario comune prima di catalogare gli elementi indefettibili dei diversi tipi; il tutto a beneficio di una aggiornata determinazione del sistema rappresentato dal diritto societario; sistema, quest'ultimo, che sarebbe certamente più razionale se lo stesso legislatore usasse la classificazione offerta dai tipi con più consapevolezza e convinzione <sup>(13)</sup>.

## 2. La polisemia del tipo legale nel diritto societario

In questo saggio uso:

(i) il termine *tipo contrattuale* nel significato corrispondente a quello della parola «tipi» contenuta nell'art. 1323 c.c.; questo concetto legale, nel diritto societario, corrisponde al termine *tipo contrattuale di società*, i cui elementi indefettibili sono contenuti nella parte dell'art. 2247 c.c. non definente lo scopo lucrativo <sup>(14)</sup>; il tipo in esame, ponendosi allo stesso livello di classificazione dei singoli contratti di cui agli artt. 1470 ss. c.c., è regolato (per quanto non previsto dai tipi inferiori) dalla disciplina del tipo superiore (cioè del contratto in generale), contenuta negli artt. 1321 ss. c.c. <sup>(15)</sup>; il tipo contrattuale di società – fondendosi con la parte dell'art. 2247 c.c. definente lo scopo lucrativo, con l'art. 2511 c.c., oppure con l'art. 2615-ter

---

<sup>(13)</sup> Invece, il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha eliminato le nozioni espresse di s.p.a., di s.r.l. e di s.a.p.a. con la sostituzione dei previgenti artt. 2325, 2462 e 2472 c.c.; tale eliminazione contrasta con quanto previsto fin dal 1942 per le società di persone e dal 2003 per la società cooperativa; in effetti, i tipi corrispondenti alle società di persone e alla cooperativa hanno una nozione legale (tale infatti è da considerare anche l'art. 2511 c.c.), cioè una disposizione che è luogo privilegiato per individuare gli elementi essenziali del relativo tipo di società. Chiaramente in disaccordo con la ricordata eliminazione delle nozioni delle società di capitali è, tra gli altri, G. ZANARONE, *Il ruolo del tipo societario dopo la riforma*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 1, Torino, 2007, pp. 83-87.

<sup>(14)</sup> *Contra*, ad esempio, M. SCIUTO, *sub art. 2247*, in *Codice delle società?*, a cura di N. Abriani, Assago, 2016, pp. 13, 20 e 21, per il quale nello scopo lucrativo di cui all'art. 2247 rientrerebbero anche gli scopi mutualistico e consortile e, dunque, esisterebbe una causa societaria comune a tutte le società.

<sup>(15)</sup> Così, perspicuamente, G. ZANARONE, *Il ruolo del tipo*, cit., pp. 57-63.

c.c. – circoscrive tre distinti tipi contrattuali di società: il *tipo contrattuale di società lucrativa*, definito esaustivamente dall'art. 2247 c.c., il quale può eccezionalmente corrispondere a un atto unilaterale (eventualmente pluripersonale <sup>(16)</sup>), quando specifiche disposizioni (tra i quali segnalo gli artt. 2328, comma 1°, e 2463, comma 1°, c.c.) derogano all'art. 2247 c.c. <sup>(17)</sup>; il *tipo contrattuale di società mutualistica*, ricavabile per astrazione dalla combinazione degli artt. 2247 e 2511 c.c., definendo quest'ultima disposizione un tipo inferiore di società mutualistica corrispondente alla società cooperativa; in questa classe includo, oltre alla società cooperativa, la mutua assicuratrice e altre società di diritto speciale (come la società di mutuo soccorso <sup>(18)</sup>); il *tipo contrattuale di società consortile* <sup>(19)</sup>, desumibile dalla fusione degli artt. 2247, 2511 e 2615-ter <sup>(20)</sup>;

(ii) il termine *tipo societario* nel significato corrispondente a quello della parola «tipi» contenuta nei commi primo e secondo nell'art. 2249, c.c.;

---

<sup>(16)</sup> Come può accadere quando la società (non solo con scopo lucrativo) fosse costituita a seguito di un atto di scissione.

<sup>(17)</sup> Alle suddette società si applica comunque l'art. 2247 c.c., anche se analogicamente: così, circa la s.r.l. unipersonale, G. ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger, Milano, 2010, p. 88, nt. 154.

<sup>(18)</sup> Sulla quale, da ultimo, E. CUSA, *Fattispecie e disciplina della società di mutuo soccorso: un rebus giuridico*, in corso di pubblicazione.

<sup>(19)</sup> La dottrina è divisa tra i pochi che ritengono la società consortile un tipo autonomo (tra gli altri ricordo G. VOLPE PUTZOLU, *Forme di integrazione fra imprese*, in *Diritto commerciale*<sup>2</sup>, a cura di L. De Angelis, Milano, 2020, p. 131) e i più che non lo ritengono (come, da ultimo, V. BUONOCORE - G. CAPO, *L'imprenditore società*, in *Manuale di diritto commerciale*<sup>14</sup>, ideato da V. Buonocore, Torino, 2020, p. 199 e M. STELLA RICHTER JR, *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell'art. 3 TUSP*, in *Studi e Materiali*, 2017, pp. 552-552, il quale scrive che le società consortili «pacificamente non rappresentano un tipo» autonomo di società). La prassi notarile segue la dottrina maggioritaria, come dimostra la massima n. 18 del Comitato Notarile della Regione Campania (reperibile in [www.notaicampania.it](http://www.notaicampania.it)), ove si afferma che la società consortile non sarebbe un tipo autonomo, bensì «un particolare modello nell'ambito del tipo adottato».

<sup>(20)</sup> In senso opposto F. MARTORANO, *Riflessioni sulle società consortili*, in *Riv. dir. impr.*, 1990, p. 270, secondo il quale l'art. 2615-ter c.c. costituirebbe la conferma della «sostanziale neutralità causale della struttura societaria» e non invece «il riconoscimento di un'autonomia causale delle cosiddette società consortili», atteso che queste ultime si caratterizzerebbero unicamente «sotto il profilo dell'oggetto e non della causa» (F. MARTORANO, *Consorti e forme societarie*, in *Riv. soc.*, 1982, p. 1155).

questo tipo, eventualmente con funzione definita in modo inderogabile <sup>(21)</sup>, corrisponde ai sei tipi tratteggiati nei capi II e seguenti del titolo V del libro V del codice civile; nel tipo societario non può però mai essere sussunta una fattispecie concreta, poiché la relativa fattispecie astratta è incompleta, fino alla sua fusione con quella corrispondente al tipo contrattuale di società lucrativa tratteggiato nell'art. 2247 c.c. <sup>(22)</sup> o, come sosterrò più avanti, al tipo contrattuale di società consortile;

(iii) il termine *tipo di società* nel significato corrispondente a quello delle parole «tipi di società» e «tipo» contenute (rispettivamente) nella rubrica e nel comma terzo dell'art. 2249, c.c.; questo tipo è essenziale per individuare i fenomeni sussumibili nella fattispecie legale corrispondente al cambiamento del tipo di società <sup>(23)</sup> e – come illustrerò nel prosieguo – include tutti i tipi di società contemplati nei titoli V, VI e X del libro V del codice civile; i civilistici tipi di società, infatti, devono distinguersi in ragione di regole non solo organizzative, ma anche funzionali; il che discende pianamente dal richiamo alla società cooperativa contenuto nell'art. 2249, comma 3°, c.c. <sup>(24)</sup>;

---

<sup>(21)</sup> Come certamente accade per la classe delle società di persone, stante l'art. 2265 c.c. contenuto nella disciplina della società semplice (ma direttamente applicabile anche alle s.n.c. e alle s.a.s. ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2293 e 2315 c.c.), dal quale discende il loro doveroso perseguimento dello scopo lucrativo. Per la dottrina maggioritaria (come ricorda I. Capelli, *sub* art. 2265, in S. Patriarca-I. Capelli, *Della società semplice*, in *Commentario del Cod. Civ. Scialoja - Branca*, Bologna, 2021, pp. 235-236) l'art. 2265 c.c. disciplina direttamente pure le società di capitali (perciò ritenendosi norma transtipica), ma in ragione del fatto che queste ultime devono innanzi tutto rispettare l'art. 2247 c.c.

Circa la neutralità funzionale dei tipi societari è d'obbligo il richiamo a P. Spada, sia in voce *Società: II) Tipi di società in generale*, in *Enc. giur.*, XXIX, Roma, 1993, pp. 1-2, sia in M. Sciuto-P. Spada, *Il tipo della società per azioni*, in *Tratt. delle s.p.a.*, diretto da G.E. Colombo-G.B. Portale, 1\*, Torino, 2004, p. 91. Sempre P. Spada, *Diritto commerciale. I. Parte generale*<sup>2</sup>, Padova, 2009, pp. 100-119, denomina (al pari della dottrina maggioritaria) come tipo di società ciò che ho chiamato nel testo tipo societario e non considera (in disaccordo con la dottrina maggioritaria) come tipi di società la società semplice e la s.n.c.

<sup>(22)</sup> Le società lucrative sono infatti coinvolte in un processo di «tipizzazione consecutiva», prima mediante l'art. 2247 e poi mediante i tipi societari: così, tra gli altri, P. SPADA, in M. Sciuto-P. Spada, *Il tipo della società per azioni*, cit., p. 10, nt. 15.

<sup>(23)</sup> Sul punto v. *infra*, § 7.

<sup>(24)</sup> Similmente G. MARASÀ, *Le società. Società in generale*<sup>2</sup>, in *Trattato di diritto privato a cura di G. Iudica-P. Zatti*, Milano, 2000, p. 251, il quale ricava dall'art. 2249, comma 3°, c.c.,

(iv) il termine *tipo* (incluso dei tre termini precedentemente elencati) nel significato di *tipo normativo* (o di tipo-fattispecie o di fattispecie *tout court*) o, più precisamente, di *tipo legale* (derivante la sua normatività dalla legge) <sup>(25)</sup> e non invece nel significato di tipo socio-economico <sup>(26)</sup>;

(v) il termine *sottotipo* nel significato di articolazione necessaria (e non eventuale, a seguito di scelte statutarie) di un tipo legale in presenza di determinati presupposti applicativi prescelti dal legislatore <sup>(27)</sup>; questa articolazione può essere a volte accompagnata da uno specifico *nomen iuris* (così accade, ad esempio, per la s.r.l. semplificata *ex art. 2463-bis c.c.* <sup>(28)</sup> o per la cooperativa sociale di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381); i presupposti applicativi caratterizzanti il sottotipo possono essere voluti (si pensi alla scelta di inserire nella denominazione sociale di una cooperativa il sintagma legale «cooperativa sociale») <sup>(29)</sup> o anche non voluti dai paciscenti (si pensi all'applicazione automatica della disciplina delle cooperative a mutualità non prevalente alle società che si trovino nell'impossibilità di rispettare i parametri indicati nell'art. 2513 c.c. <sup>(30)</sup>).

---

«un importante indizio sistematico nel senso di considerare la società cooperativa non un sottotipo da utilizzare, come tutti gli altri, nell'ambito dei confini causali fissati nell'art. 2247 c.c., ma un tipo di contratto associativo caratterizzato da una propria causa».

<sup>(25)</sup> Sul concetto di tipo normativo (di cui una specie è il tipo legale, così denominato in ragione della fonte della sua normatività), opposto al tipo cognitivo, cfr. L. PASSERINI GLAZEL, *La forza normativa del tipo*, Macerata, 2005, pp. 163-172, 183-186, il quale scrive correttamente (*ivi*, p. 186) che «il tipo normativo *non* rappresenta come la realtà *sia*; al contrario: esso stabilisce come la realtà *debba essere*: esso impone norme sulla realtà».

<sup>(26)</sup> G. ZANARONE, *Il ruolo del tipo*, cit., pp. 63 ss. e 87 ss., chiarisce le differenze tra tipo normativo e tipo socio-economico nel diritto societario. I civilisti (da ultimo M. COSTANZA, voce «*Tipicità e tipo*», in *Enc. Dir. I tematici*, I, Milano, 2021, p. 1170) ci ricordano in proposito, vuoi che «mediante il ricorso al tipo si definiscono le figure che le norme disegnano», vuoi che «diventa tipico legislativamente ciò che riceve dalla norma un nome e una disciplina».

<sup>(27)</sup> G. ZANARONE, *Il ruolo del tipo*, cit., p. 61, circa i suddetti presupposti applicativi, parla di «elementi specializzanti della fattispecie», la cui presenza comporta l'applicazione di «segmenti di disciplina operanti una deroga a quella comune».

<sup>(28)</sup> Di contro, per M. CIAN, *Il tipo s.r.l.?*, cit., p. 305, la s.r.l.s. non sarebbe un sottotipo di s.r.l.

<sup>(29)</sup> Da ultimo, S. CORSO, *Le s.r.l. "aperte" al mercato tra governance societaria e diritti dei soci investitori*, Milano, 2021, pp. 103-104, qualifica come sottotipo di s.r.l. e di società «semi-aperta» la s.r.l.-PMI.

<sup>(30)</sup> In favore della tesi che le cooperative a mutualità prevalente e quelle diverse siano due sottotipi del tipo di società cooperativa sono la dottrina (qui rappresentata da A. BASSI,

### 3. Il tipo di società e la causa contrattuale

Come anticipato, i tipi e i sottotipi di società sono necessari strumenti per interpretare il diritto societario, corrispondendo a fattispecie legali da usare per qualificare fattispecie concrete e dunque per applicare il diritto alla realtà.

In effetti, anche nel diritto societario è ricco di conseguenze applicative il binomio fattispecie-disciplina e il loro rapporto biunivoco: come dalla disciplina del tipo si devono individuare gli elementi indefettibili del tipo (partendo dall'eventuale espressa nozione o definizione legale), così grazie al tipo si selezionano i fenomeni regolati dalla disciplina del relativo tipo.

L'utilità di conoscere l'esposta articolazione in tipi appare particolarmente evidente in presenza delle società lucrative: come ogni tipo di società lucrativa è il risultato della fusione del tipo contrattuale di società lucrativa con un tipo societario prescelto dai soci, così la corrispondente disciplina è data dall'insieme della disciplina dei due predetti tipi <sup>(31)</sup>.

La fusione testé specificata mostra come il contratto di società - al pari di qualsiasi altro contratto di diritto comune - si caratterizzi per avere una propria *causa*; questa - come la migliore dottrina ha da tempo chiarito <sup>(32)</sup> - è composta non solo dal perseguimento dello *scopo-mezzo* (l'istituzione

---

*sub art. 2511 c.c.*, in *Società cooperative* a cura di G. Presti, in Commentario alla riforma delle società diretto P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Milano, 2007, p. 19), lo stesso legislatore (nella relazione allo schema di decreto legislativo che è poi divenuto il d.lgs. n. 6/2003) e, addirittura, la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 26 giugno 2020, n. 131).

<sup>(31)</sup> Esemplificando, se una s.r.l. è la fusione del tipo contrattuale di società lucrativa e del tipo societario di s.r.l., la disciplina della s.r.l. contiene anche la disciplina della società lucrativa, poiché il tipo società lucrativa include anche il tipo s.r.l., seppur le disposizioni del primo tipo disciplinano il secondo in quanto non derogate dalle disposizioni del secondo; sul punto è d'obbligo rammentare il pensiero di G. ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, cit., pp. 11-17.

<sup>(32)</sup> Qui rappresentata da G. OPPO, *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti* (apparso in *Rivista di diritto civile*, 1959, I, pp. 369 ss., ma citato nel presente saggio come è stato pubblicato), in ID., *Scritti giuridici*, II, Padova, 1992, pp. 517-518.

di un'organizzazione che consenta l'esercizio in comune di un'attività economica e produttiva <sup>(33)</sup>), ma anche dal perseguimento dello *scopo-fine* (corrispondente allo scopo sociale in senso stretto). Di regola, entrambi questi scopi devono essere voluti (o non disvoluti) da tutti i soci (essendo il contratto di società qualificabile come associativo <sup>(34)</sup>), poiché costoro, solo se sono portatori di tutti gli interessi tipici della società che hanno prescelto, consentono alla stessa società (essendo strumento per realizzare i loro interessi comuni) di perseguire i suoi scopo-mezzo e scopo-fine come ente autonomo dai soci.

La comunanza di interessi così chiarita può però mancare nelle società per le quali sia consentito l'ingresso di soci con interessi tipici differenti; il che accade nelle società mutualistiche e nelle società consortili, allorché siano presenti soci diversi (rispettivamente) dai soci cooperatori (cioè i soci finanziatori) e dai soci consorziati (cioè i soci cooperatori non consorziati e i soci finanziatori).

La società può inoltre perseguire contemporaneamente più scopi sociali, a condizione che i relativi soci mirino a rispettare almeno lo scopo caratterizzante il tipo di società da loro prescelto; esemplificando, una cooperativa può prefiggersi lo scopo lucrativo e/o quello consortile, solo se la stessa persegue almeno l'inderogabile scopo mutualistico.

Orbene, la causa del contratto di società, pur rimanendo sempre *unica* (essendo unico il contratto così causalmente caratterizzato ed essendo la causa il solo nesso tra i conferimenti di tutti i soci), può essere

---

<sup>(33)</sup> Condivido la precisazione di G.C.M. RIVOLTA, *Diritto delle società. Profili generali*, in *Trattato di Diritto Commerciale* fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, Torino, 2015, pp. 16-17, secondo il quale il sostantivo codicistico «esercizio» contenuto nell'art. 2247 c.c. «fa riferimento non al gestire, all'amministrare, all'operare; bensì, in coerenza col significato etimologico del termine, all'assumere la paternità o la titolarità»; in effetti, l'attività economica esercitata dalla società non è mai imputabile ai soci.

<sup>(34)</sup> Che il contratto di società sia qualificabile come associativo è ormai pacifico in dottrina (*ex multis* cfr. G. MARASA, *Le società. Società in generale*<sup>2</sup>, cit., pp. 20 ss.).

potenzialmente *mista* <sup>(35)</sup>; purtuttavia, l'elasticità dello scopo-fine non consente lo snaturamento del contratto sociale, obliterandosi altrimenti uno dei connotati identificativi del prescelto tipo contrattuale di società.

Se è vero che il tipo di società è costituito dalla sintesi di profili strutturali e funzionali (nel senso che anche lo scopo-fine concorre a formarne la fattispecie <sup>(36)</sup> e a determinarne la qualificazione <sup>(37)</sup>) e se è altresì vero che l'interprete deve ricostruire il diritto di una società dalla disciplina dei relativi tipi (contrattuale, societario e/o di società) in forza dell'art. 12 prel., risulta allora scorretto affermare che la diversità dei tipi di società sarebbe solo strutturale; in effetti, come i profili strutturali indicano le regole organizzative dell'ente cui imputare l'attività economica svolta dalla società, così i profili funzionali indicano gli interessi dei soci a partecipare a tale ente. Sicché, esemplificando, sono tipi di società diversi i seguenti: la s.r.l. e la s.p.a. (sebbene con scopo-fine uguale); la s.r.l. lucrativa e la s.r.l. consortile (sebbene con scopo-mezzo uguale) <sup>(38)</sup>; la cooperativa e la s.r.l. (avendo cause sociali interamente diverse).

---

<sup>(35)</sup> Sul fenomeno simile dei contratti misti, sulle loro cause e sulla loro qualificazione rimando, da ultimo, a M. COSTANZA, voce «*Tipicità e tipo*», cit., pp. 1172-1174.

<sup>(36)</sup> Denominata da G. FERRI JR, *La trasformazione*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba - G. Marasà, III, Milano, 2020, pp. 2362, 2365, 2380 e 2381, come «astratto modello organizzativo» (il cui cambiamento è per tale autore il generale presupposto applicativo della disciplina della trasformazione), ma non equiparata alla fattispecie di tipo di società; questo autore, infatti, qualifica sì come cambiamento dell'astratto modello organizzativo il passaggio da società lucrativa a consortile (o viceversa), ma non qualifica questi passaggi come cambiamenti del tipo societario, ritenendo la società consortile un «autonomo modello astratto di organizzazione dell'impresa, per quanto, per dir così, transtipico, ed anzi destinato non già a sostituirsi, bensì solo ad affiancarsi, sovrapponendosi, a quelli corrispondenti ai singoli tipi di società».

<sup>(37)</sup> Che i diversi scopi perseguiti dagli enti incidano sulla loro qualificazione mi pare provato dal fatto che negli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* c.c. l'aggettivo eterogeneo accompagna la parola trasformazione, come sottolinea anche da P. SPADA, *Due aggettivi per cinque vicende (ancora a proposito della trasformazione)*, in *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2011, pp. 616-617. Tuttavia, una lettura diversa da quella da me sostenuta è propria della dottrina maggioritaria, qui rappresentata, da ultimo, da L. DE ANGELIS, in *Diritto commerciale*<sup>2</sup>, a cura di L. De Angelis, Milano, 2020, pp. 157-159 e 635-636.

<sup>(38)</sup> In senso opposto quasi tutti i giuscommercialisti, tra cui ricordo i seguenti: G. ZANARONE, *Delle società a responsabilità limitata*, cit., p. 792; C. CARUSO, *sub art. 2500-septies c.c.*, in *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari* diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, t. II, Milano, 2016, pp. 3245-3246; C. FRIGENI, *Il diritto di recesso*, in *Le società a*

#### 4. Le due fattispecie di ogni tipo di società

Ogni tipo di società si differenzia dagli altri per i propri presupposti applicativi, i quali devono essere tutti presenti in una fattispecie concreta per poterla sussumere nella relativa fattispecie astratta, così qualificandola, per poi correttamente disciplinarla.

Ogni tipo di società corrisponde a due fattispecie legali – una normale e l'altra eccezionale – la cui diversa applicazione dipende dalla pubblicità cui sia stato sottoposto il corrispondente atto costitutivo; più precisamente, i normali elementi identificativi di un tipo di società (costituenti la *fattispecie normale del tipo di società* o il *tipo normale di società*) sono sostituiti dagli eccezionali elementi identificativi dello stesso tipo (costituenti la *fattispecie eccezionale del tipo di società* o il *tipo eccezionale di società*), se il corrispondente atto costitutivo oggetto di qualificazione sia stato iscritto nel registro delle imprese, o al fine di far acquistare la personalità giuridica al relativo ente, o al fine di concludere il procedimento di trasformazione, di fusione o di scissione dello stesso ente.

Dunque, coesistono due articolazioni diverse dello stesso tipo-fattispecie, le quali sono entrambi necessari presupposti applicativi della rispettiva disciplina, ma in *momenti diversi*: il tipo eccezionale serve per qualificare in determinati casi l'atto costitutivo di società; il tipo normale serve per qualificare l'atto costitutivo nei casi diversi da quelli in cui opera il tipo eccezionale.

Il tipo eccezionale esiste in forza dell'art. 2232, comma 1°, c.c. in caso di acquisto della personalità giuridica e in forza degli artt. 2500-*bis*, comma

---

*responsabilità limitata* a cura di C. Ibba, G. Marasà, I, Milano, 2020, p. 1060; F. GUERRERA, *Le modifiche dell'atto costitutivo*, in *Le società a responsabilità limitata* a cura di C. Ibba, G. Marasà, II, Milano, 2020, p. 1510; L. DE ANGELIS, *op. ult. cit.*, p. 635, per il quale, nel passaggio da s.p.a. ordinaria a s.p.a. consortile o nel passaggio inverso, non vi sarebbe «alcun cambiamento del tipo, ma unicamente un mutamento dello scopo che si realizza mediante la modificazione dell'oggetto sociale».

1°, 2504-*quater*, comma 1° e 2506-*ter*, comma 5°, c.c. negli altri casi; grazie a queste disposizioni, infatti, per poter sussumere una società in un tipo di società, può bastare aver voluto (o non disvoluto) iscrivere nel registro delle imprese un atto costitutivo con il *nomen iuris* del prescelto tipo di società; ne deriva, ad esempio, che un atto costitutivo di società è qualificabile come di s.r.l. o di cooperativa, se esso sia stato iscritto nel registro delle imprese indicando nella denominazione sociale (rispettivamente) l'acronimo s.r.l. o l'espressione coop.

##### 5. *L'utilità di ricostruire le società come plurime fattispecie*

Per almeno *quattro ragioni* risulta utile al giurista individuare gli elementi indefettibili che integrano - normalmente o eccezionalmente - ogni tipo di società <sup>(39)</sup>.

*Prima ragione*: in presenza di una società non ancora iscritta nel registro delle imprese o in presenza di una società di persone ivi iscritta ma non risultante da trasformazione, da fusione o da scissione, si può qualificare il relativo atto costitutivo sussumendolo in uno specifico tipo di società, solo se siano presenti tutti gli elementi indefettibili del relativo tipo normale di società.

*Seconda ragione*: in presenza di una società con personalità giuridica iscritta nel registro delle imprese o in presenza di una società di persone risultante da trasformazione, da fusione o da scissione, il relativo atto costitutivo è sussumibile in uno specifico tipo di società, a condizione che siano osservati almeno gli elementi indefettibili del relativo tipo eccezionale di società.

---

<sup>(39)</sup> Considerazioni simili sono state sviluppate da G. ZANARONE, *Il ruolo del tipo*, cit., pp. 67-70, relativamente ai tipi di società lucrativa.

*Terza ragione:* solo conoscendo gli elementi indefettibili del tipo di società scelto dai soci <sup>(40)</sup> è possibile verificare, se una data decisione sociale determini effettivamente un cambiamento del tipo di società e possa perciò qualificarsi come decisione di trasformazione al fine di regolarla con la relativa disciplina

*Quarta ragione:* tutti gli elementi indefettibili del tipo normale di società prescelto dai soci, dovendosi ricavare da norme identificative della relativa fattispecie e dunque da norme imperative, delimitano l'autonomia statutaria dei soci; sicché sono da ritenersi irrimediabilmente nulle le clausole statutarie irrispettose degli elementi in parola; questi ultimi, infatti, non possono essere derogati fino a quando non si decida di abbandonare il tipo così contraddistinto.

#### 6. *Le fattispecie delle società consortili*

Dalla scarsa disciplina civilistica della società consortile (*in primis*, dagli artt. 2247, 2602, 2511 e 2615-ter c.c.) ho ricavato che il sintagma *società consortile* è contestualmente riferibile sia al tipo contrattuale che circoscrive l'intera classe delle società consortili, sia a ciascuno dei sette tipi di società con scopo consortile, il cui insieme costituisce la predetta classe.

Ogni tipo di società consortile è il frutto della fusione di *due fattispecie*: (i) la prima corrisponde al tipo contrattuale di società consortile ed è evocata nell'art. 2620, comma 1°, c.c. (mai entrato in vigore), quando si riferisce «alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602» c.c.; (ii) la seconda corrisponde in realtà a sette alternative fattispecie, le quali coincidono con i cinque tipi societari regolati nei capi III e seguenti del

---

<sup>(40)</sup> Diversamente da P. SPADA - quando scrive (in *Dalla trasformazione delle società alle trasformazioni degli enti ed oltre*, in *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, III, t. III, Milano, 2005, pp. 3888-3889) che «il tipo [di società] non si sceglie né si cambia», poiché il tipo «presiede ai processi di qualificazione della realtà» - ritengo (assieme a G. FERRI JR, *La trasformazione*, cit., pp. 2361-2362, nt. 2) che il tipo *si cambia*, poiché lo *si sceglie* (cioè lo *si vuole*, nel senso che almeno non si disvogliono gli elementi indefettibili del tipo), come mi pare indichi lo stesso art. 2249, comma 2°, c.c.

titolo V del libro V del codice civile <sup>(41)</sup> e con i due tipi di società regolati nel titolo VI del libro V del codice civile.

Questi sette tipi di società consortile possono essere così denominati: s.n.c. consortile, s.a.s. consortile, s.p.a. consortile, s.r.l. consortile, s.a.p.a. consortile, cooperativa consortile <sup>(42)</sup> e mutua assicuratrice consortile.

Ogni tipo di società consortile corrisponde a una fattispecie normale e a una fattispecie eccezionale.

La fattispecie normale, nella sua componente necessaria rappresentata dal tipo contrattuale di società consortile, è composta dai seguenti *cinque elementi indefettibili*: (i) gli apporti dei soci, qualificabili come conferimenti; (ii) un'organizzazione, soggettivamente autonoma dai soci, concepita per produrre beni o servizi rispettando almeno il metodo economico; (iii) una pluralità minima (variabile in base alla forma societaria prescelta) di soci consorziati che siano (o stiano per diventare) imprenditori, liberi professionisti e/o amministrazioni pubbliche; (iv) almeno un'attività consortile; (v) lo scopo consortile.

Se poi sono voluti (o non disvoluti) gli elementi indefettibili non solo del predetto tipo contrattuale, ma anche del tipo (societario o di società) prescelto, è integrata altresì una delle sette fattispecie normali di società

---

<sup>(41)</sup> Dunque, v'è non tanto una *bivalenza funzionale* dei tipi di cui all'art. 2249, commi 1° e 2°, c.c. (così P. SPADA, *Dalla trasformazione delle società alle trasformazioni degli enti ed oltre*, cit., p. 3886), quanto una quasi (stante l'esclusione della società semplice) *duplicazione* dei tipi in forma lucrativa; in effetti, benché il dettato dell'art. 2615-ter, comma 1°, c.c. potrebbe essere usato per sostenere la suddetta bivalenza, il significativo cambiamento della disciplina applicabile alla società (o, come indica efficacemente G. FERRI JR, *La trasformazione*, cit., p. 2365, la «*riorganizzazione normativa dell'impresa*», con conseguente variazione dello stesso «*ambito di operatività dell'autonomia statutaria dei soci*») in conseguenza del passaggio da società lucrativa a consortile (o viceversa) comporta altresì il cambiamento del tipo di società; il che trova conferma nel dettato del primo comma degli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c.

<sup>(42)</sup> Il suddetto tipo è suddiviso in *quattro sottotipi*: (i) la cooperativa consortile regolata dalle norme sulla s.p.a.; (ii) la cooperativa consortile regolata dalle norme sulla s.r.l.; (iii) la cooperativa consortile a mutualità prevalente; (iv) la cooperativa consortile non a mutualità prevalente.

consortile; di conseguenza, può applicarsi alla relativa fattispecie concreta la disciplina propria di quest'ultima fattispecie astratta

Tuttavia, può eccezionalmente applicarsi la disciplina della società consortile, anche quando siano voluti (o non disvolti) solo una piccola parte degli elementi indefettibili della fattispecie di società consortile prescelta dai soci. Il che accade in occasione della costituzione di una società consortile con personalità giuridica (ai sensi dell'art. 2232, comma 1°, c.c.), oppure in occasione di trasformazione, fusione o scissione da cui risulti una società consortile diversa dalla società semplice (ai sensi degli artt. 2500-*bis*, comma 1°, 2504-*quater*, comma 1° e 2506-*ter*, comma 5°, c.c.).

In effetti, in forza delle disposizioni testé citate, nei suddetti casi, per integrare tutti gli elementi del prescelto tipo di società consortile, basta aver voluto (o non disvoluto) i seguenti *tre elementi indefettibili*: (i) l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo, dell'atto di trasformazione, dell'atto di fusione o dell'atto di scissione; (ii) il *nomen iuris* del tipo di società prescelto, così implicitamente avendo voluto apportare valori a titolo di conferimento in un nuovo soggetto, capace di produrre beni e/o servizi osservando il metodo economico; (iii) lo scopo consortile, da cui discende necessariamente la qualificazione di almeno una delle attività contenute nell'oggetto sociale come consortile.

Quest'ultimo elemento indefettibile è da ritenersi presente, quando sia almeno inserito l'aggettivo consortile nella denominazione (o ragione) sociale della società.

## 7. I cambiamenti del tipo di società

Se prima del d.lgs. n. 6/2003 v'era nel codice civile un'esatta corrispondenza tra la fattispecie *trasformazione* e la fattispecie *cambiamento del tipo di società* <sup>(43)</sup>, oggi la seconda è una classe della prima.

La classe del cambiamento del tipo è a sua volta delimitata dalla fattispecie *tipo di società* ricostruita nelle pagine precedenti. Ma, allora, si applica la disciplina del cambiamento del tipo di società, a sua volta contenuta nella disciplina della trasformazione, non solo quando si passa da un tipo di società a un altro con il medesimo scopo <sup>(44)</sup>, ma anche da un tipo di società a un altro con scopo differente <sup>(45)</sup>, essendo elementi indefettibili dei diversi tipi di società anche i loro scopi-fine.

Seguendo la tesi maggioritaria in dottrina <sup>(46)</sup>, ritengo che la disciplina civilistica del cambiamento del tipo sia applicabile analogicamente, almeno nel senso di ammettere le trasformazioni atipiche <sup>(47)</sup>; gli artt. 2498 ss. c.c., infatti, non rappresentano disposizioni eccezionali, bensì indicano una generale libertà di mutare in continuità l'assetto organizzativo di patrimoni (normalmente <sup>(48)</sup>) destinati (o da destinare) all'esercizio dell'impresa; dunque, le disposizioni in parola regolano alcune ipotesi tipiche di cambiamento del tipo, ma non vietano (come sarebbe

---

<sup>(43)</sup> Come ricorda, tra gli altri, P. SPADA, *Dalla trasformazione delle società alle trasformazioni degli enti ed oltre*, cit., pp. 3880 e 3882.

<sup>(44)</sup> Il suddetto passaggio era l'unico espressamente ammesso dalla disciplina civilistica della trasformazione societaria prima della riforma del 2003, come sottolineato dai più, tra cui G. MARASÀ, *La riforma di società, cooperative, associazioni e fondazioni. Scritti*, Padova, 2006, p. 81.

<sup>(45)</sup> *Contra* M. DI RIENZO, *Gli effetti della riforma sulla disciplina delle società consortili*, in *Riv. soc.*, 2006, pp. 221-222.

<sup>(46)</sup> Sostenuta, tra gli altri, da A. CETRA, *Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee»*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa - G.B. Portale, 4, Assago, 2007, pp. 139 ss.

<sup>(47)</sup> C'è infatti chi (P. SPADA, *Due aggettivi per cinque vicende*, cit., pp. 622-623) dissente in modo condivisibile dall'applicazione analogica della disciplina delle trasformazioni eterogenee alle società di persone, nella parte in cui consentirebbe a queste società di approvarle (almeno nel silenzio dell'atto costitutivo) a maggioranza.

<sup>(48)</sup> Potendo l'ente trasformando o trasformato non esercitare un'impresa, come quando fosse una fondazione o un'associazione.

potuto accadere, sulla scia di altri ordinamenti <sup>(49)</sup>) la realizzazione di ipotesi atipiche di cambiamento del tipo.

Se la fattispecie corrispondente al cambiamento del tipo si basa sulla fattispecie di tipo di società, v'è da chiedersi quanti siano i tipi il cui cambiamento comporti l'applicazione della relativa disciplina.

A prima vista, si sarebbe portati a rispondere che i predetti tipi siano quindici, corrispondenti alla somma dei sei di società lucrativa (costituenti la classe delle società lucrative, a sua volta bipartita nella classe delle società di persone e nella classe delle società di capitali), dei due di società mutualistica (società cooperativa e mutua assicuratrice, costituenti la classe delle società mutualistiche) e dei sette di società consortile (costituenti la classe delle società consortili).

In realtà, i tipi di società contemplati nel codice civile sono tredici, poiché la cooperativa e la mutua assicuratrice rimangono due tipi di società, nonostante appartengano contestualmente alla classe delle società mutualistiche e delle società consortili.

In effetti, non cambia il tipo di società, quando una società mutualistica decida di perseguire o non perseguire più lo scopo consortile, stante il rapporto di genere a specie tra lo scopo mutualistico e quello consortile; il che trova conferma nell'art. 2545-*decies* c.c., applicato direttamente (escludente dalla trasformazione il passaggio dalla cooperativa non consortile alla cooperativa consortile) e analogicamente (escludente dalla trasformazione il passaggio dalla cooperativa non consortile alla cooperativa consortile) <sup>(50)</sup>.

Quindi, il termine tipo – contenuto nella rubrica e nel comma terzo dell'art. 2249 c.c. e negli artt. 2473, comma 1°, 2500, commi 1° e 2°, 2501-*ter*,

---

<sup>(49)</sup> Come quello tedesco, rispetto al quale rimando, tra gli altri, a G. CARRARO, *Le trasformazioni eterogenee*, Torino, 2010, pp. 13-14.

<sup>(50)</sup> *Contra*, tra gli altri, D. BOGGIALI, *Casi e questioni in tema di trasformazione di società cooperative*, in *Studi e Materiali*, 2010/3, pp. 803-805.

comma 1°, n. 1, 2509, comma 1° e 2545-*decies*, comma 1°, c.c. – attiene a tredici distinte fattispecie astratte.

Ogni volta che il tipo di società è utilizzato rispettando il relativo scopo caratterizzante, non cambia il tipo, se i soci, osservando l'indefettibile scopo, ne perseguono altri; sicché, esemplificando, non v'è trasformazione, se una s.r.l. persegua lo scopo lucrativo e intenda anche instaurare scambi mutualistici coi propri soci, oppure se una s.r.l. persegua lo scopo consortile e distribuisca anche gli utili a titolo di dividendo.

Non è possibile parlare di cambiamento del tipo nemmeno quando il tipo di arrivo non integri completamente la relativa fattispecie del tipo; conseguentemente, ad esempio, non v'è trasformazione in società consortile<sup>(51)</sup> o in società cooperativa, se nella compagine sociale sia presente un solo socio. Tuttavia, in tale situazione, se il corrispondente atto di trasformazione è stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese, si è costretti a qualificare il relativo atto costitutivo come integrante il tipo di società dichiarato, ma gli amministratori dovranno subito accertare lo scioglimento di detto ente.

---

<sup>(51)</sup> Così anche P. SPADA, *Due aggettivi per cinque vicende*, cit., p. 625, circa la trasformazione di società di capitali unilaterali in società consortili.